

Home>Uw rechten>Slachtoffers van strafbare feiten>Schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten>

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Caso in cui la mia domanda debba essere esaminata in questo paese

Roemenië

Per quale tipo di reato posso ottenere un indennizzo?

L'indennizzo economico è concesso alle vittime dei seguenti reati, previsti dal codice penale (c.p.): tentato omicidio e omicidio premeditato (articoli 188 e 189 c.p.), lesione personale gravissima (articolo 194 c.p.), reati intenzionali violenti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e aggressione sessuale (articoli 218, 219 e 220 c.p.), tratta di esseri umani e di minorenni (articolo 210 e 211 c.p.), atti di terrorismo e altri reati intenzionali violenti.

Per quale tipo di danni posso ottenere un indennizzo?

L'indennizzo economico è concesso:

alle vittime: per le spese di degenza ospedaliera e altre spese mediche da loro sostenute; per i danni materiali derivanti dalla distruzione, dal degrado o dal deterioramento dei loro beni o dalla loro spoliazione; per il loro mancato guadagno a causa del reato,

al coniuge, ai figli e alle persone a carico del de cuius: per le spese funerarie; per il mantenimento reso necessario dalla perpetrazione del reato.

Posso ottenere un indennizzo se sono il familiare di una vittima deceduta a seguito di un reato, o se ero a suo carico? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un indennizzo?

In conformità del presente capo, l'indennizzo economico è concesso, su richiesta, alle seguenti categorie di vittime di reato:

le vittime di tentato omicidio e omicidio premeditato (articoli 188 e 189 c.p.), di lesioni personali gravissime (articolo 194 c.p.), di reati intenzionali violenti, di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni e aggressione sessuale (articoli 218, 219 e 220 c.p.), di tratta di esseri umani e di minorenni (articoli 210 e 211 c.p.), di atti di terrorismo e di altri reati intenzionali violenti;

il coniuge, i figli e le persone a carico delle persone decedute nelle circostanze sopra elencate.

Posso ottenere un indennizzo se sono un familiare di una vittima che è sopravvissuta, o se sono a suo carico? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un indennizzo in questo caso?

Sì, i familiari più stretti (eredi) e gli affini, fino al secondo grado, di una vittima che a seguito di un atto di violenza intenzionale ha subito gravi lesioni personali, ma non è deceduta, possono ricevere un'assistenza economica.

L'indennizzo economico è concesso, su richiesta, alle seguenti categorie di vittime di reato:

le vittime di tentato omicidio e omicidio premeditato (articoli 188 e 189 c.p.), di lesioni personali gravissime (articolo 194 c.p.), di reati intenzionali violenti, di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni e aggressione sessuale (articoli 218, 219 e 220 c.p.), di tratta di esseri umani e di minorenni (articoli 210 e 211 c.p.), di atti di terrorismo e di altri reati intenzionali violenti;

il coniuge, i figli e le persone a carico delle persone decedute nelle circostanze sopra elencate.

L'indennizzo economico è concesso alle categorie di vittime citate sopra, se il reato è stato commesso sul territorio della Romania e se la vittima:

possiede la cittadinanza rumena;

è un cittadino straniero o una persona apolide residente legalmente in Romania;

è un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che alla data del reato soggiornava legittimamente sul territorio della Romania; oppure

è un cittadino straniero o una persona apolide residente in uno Stato membro dell'Unione europea che alla data del reato soggiornava legalmente sul territorio della Romania.

Alle vittime che non rientrano nelle categorie di persone citate sopra l'indennizzo è concesso in virtù delle convenzioni internazionali di cui la Romania è parte.

Posso ottenere un indennizzo se non sono un cittadino di un paese dell'UE?

Sì. L'indennizzo economico è concesso alle vittime se il reato è stato commesso sul territorio della Romania e se la vittima:

possiede la cittadinanza rumena;

è un cittadino straniero o una persona apolide residente legalmente in Romania;

è un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che alla data del reato soggiornava legittimamente sul territorio della Romania; oppure

è un cittadino straniero o una persona apolide residente in uno Stato membro dell'Unione europea che alla data del reato soggiornava legittimamente sul territorio della Romania.

Posso chiedere un indennizzo in questo paese se vivo qui o sono di qui (nel senso che questo è il mio paese di residenza o il paese di cui possiedo la cittadinanza) anche se il reato è stato commesso in un altro paese dell'UE? Posso procedere in questo modo invece di chiedere un indennizzo nel paese in cui è stato commesso il reato? In caso affermativo, a quali condizioni?

No. L'indennizzo economico è concesso se il reato è stato commesso sul territorio della Romania.

Per poter chiedere un indennizzo devo aver denunciato il reato alla polizia?

Sì. L'indennizzo economico è concesso solo se la vittima ha presentato denuncia agli uffici del pubblico ministero o all'organo giurisdizionale entro 60 giorni dalla data del reato o, nel caso del coniuge, dei figli e delle persone a carico del de cuius, entro 60 giorni dalla data in cui tali persone sono venute a conoscenza del reato.

Nel caso in cui la vittima non sia in grado fisicamente o psicologicamente di segnalare il reato agli uffici del pubblico ministero, il termine di 60 giorni è calcolato dalla data in cui cessa lo stato di incapacità.

Le vittime di età inferiore ai 18 anni e coloro che sono soggetti a un provvedimento di interdizione non sono tenuti a segnalare il reato al pubblico ministero il quale tuttavia può esserne informato dal rappresentante legale del minore o della persona interdetta.

Devo aspettare l'esito dell'indagine di polizia o del procedimento penale prima di poter chiedere un indennizzo?

No. La vittima può rivolgersi alla commissione per l'indennizzo delle vittime di reato per richiedere un anticipo sull'importo dell'indennizzo di una somma equivalente a 10 salari minimi di base lordi per paese, stabilita per l'anno in cui è presentata la domanda di anticipo.

L'anticipo può essere richiesto contestualmente alla domanda di indennizzo economico oppure separatamente in qualsiasi momento dopo la notifica degli uffici del pubblico ministero o dell'organo giurisdizionale e al massimo entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Se l'anticipo è richiesto separatamente, nella domanda è indicata anche la fase del procedimento giudiziario.

L'anticipo è concesso se la situazione economica della vittima è precaria.

La domanda di anticipo sull'indennizzo economico presentata dalla vittima è esaminata da due giudici della commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Nel caso in cui la domanda di indennizzo economico sia respinta, la vittima deve restituire l'anticipo percepito, a meno che il motivo del rifiuto non sia esclusivamente il fatto che l'autore del reato è insolvente o irreperibile.

La vittima deve rimborsare l'anticipo anche nel caso in cui non abbia presentato la domanda di indennizzo economico entro il termine prescritto.

Devo prima perseguire il colpevole, se è stato identificato?

SI. Se l'autore del reato è noto, l'indennizzo economico può essere concesso alla vittima che ne abbia presentato domanda; alla vittima che sia parte civile nel procedimento penale; nel caso in cui il colpevole sia insolvente o irreperibile; alla vittima che non abbia ottenuto da una compagnia di assicurazione il pieno risarcimento del danno subito.

Ho diritto di chiedere un indennizzo anche se l'autore del reato non è stato identificato né condannato? In caso affermativo, quali prove devo presentare a sostegno della mia domanda?

SI. Se l'autore del reato è ignoto, la vittima può richiedere un indennizzo economico nel caso in cui una compagnia di assicurazione non l'abbia integralmente risarcita per il danno subito.

Esiste un termine di presentazione della domanda d'indennizzo?

Se l'autore del reato è noto, la vittima può ottenere l'indennizzo economico quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

la vittima ha presentato domanda di indennizzo economico, a seconda dei casi, entro l'anno successivo:

alla data in cui il giudice penale ha pronunciato la sentenza definitiva di condanna o di assoluzione e ha concesso il risarcimento civilistico del danno oppure ha pronunciato l'assoluzione o ha sospeso il procedimento penale;

alla data in cui il procuratore ha pronunciato il non luogo a procedere;

alla data in cui il tribunale penale ha deciso l'improcedibilità dell'azione penale;

la vittima è parte civile nel procedimento penale,

il colpevole è insolvente o è irreperibile,

la vittima non ha ottenuto da una compagnia di assicurazione il pieno risarcimento del danno subito.

Se l'autore del reato è ignoto, la vittima può presentare una domanda di indennizzo entro un termine di 3 anni dalla data in cui è stato commesso il reato.

Quali perdite e costi sono coperti dall'indennizzo?

L'indennizzo economico è concesso:

alle vittime: per le spese di degenza ospedaliera e altre spese mediche da loro sostenute; per i danni materiali derivanti dalla distruzione, dal degrado o dal deterioramento dei loro beni o dalla loro spoliazione; per il loro mancato guadagno a causa del reato,

al coniuge, ai figli e alle persone a carico del de cuius: per le spese funerarie; per il mantenimento reso necessario dalla perpetrazione del reato.

L'indennizzo è versato in una volta sola o in rate mensili?

L'assistenza è corrisposta in un'unica soluzione.

In che misura il mio comportamento in relazione al reato, il mio casellario giudiziale o la mancata collaborazione durante il procedimento di indennizzo possono influire sulla mia possibilità di ricevere un indennizzo e/o sul relativo importo?

Non è concesso alcun indennizzo economico nei casi seguenti:

se è stabilito che il reato non sussiste, non è previsto dal diritto penale o è stato commesso per legittima difesa a seguito di un'aggressione da parte della vittima,

la vittima è stata condannata in via definitiva per appartenenza ad un gruppo criminale organizzato,

la vittima è stata condannata in via definitiva per omicidio, omicidio premeditato od omicidio con aggravanti, aggressione violenta, reati intenzionali violenti;

per violenza sessuale, atti sessuali con minorenni o abusi sessuali;

il giudice riconosce circostanze attenuanti per l'autore del reato stabilendo che è stato provocato o che la vittima ha superato i limiti della legittima difesa.

In che modo la mia situazione finanziaria influisce sulle mie possibilità di ricevere un indennizzo e/o sull'importo?

La situazione finanziaria non viene presa in considerazione.

Esistono altri criteri che possono influire sulle mie possibilità di ricevere un indennizzo e/o sul suo importo?

Gli importi versati dall'autore del reato a titolo di risarcimento civilistico del danno e gli indennizzi erogati alla vittima da una compagnia di assicurazione per i danni subiti a seguito del reato sono detratti dall'indennizzo economico concesso alla vittima dallo Stato.

Come viene calcolato l'indennizzo?

Alla vittima del reato è corrisposto un indennizzo economico per le seguenti categorie di danni subiti:

alle vittime di tentato omicidio e omicidio premeditato, lesione personale gravissima, reati intenzionali violenti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e aggressione sessuale, tratta di esseri umani e di minorenni, atti di terrorismo e altri reati intenzionali violenti:

per le spese di degenza ospedaliera e altre spese mediche da loro sostenute;

per i danni materiali derivanti dalla distruzione, dal degrado o dal deterioramento dei loro beni o dalla loro spoliazione;

per la perdita di guadagni a causa del reato;

al coniuge, ai figli e alle persone a carico di vittime decedute nelle circostanze sopra elencate:

per le spese funerarie;

per il mantenimento reso necessario dalla perpetrazione del reato.

L'indennizzo economico per i danni materiali di cui al punto 2), lettera a) è concesso a concorrenza di un importo equivalente a 10 salari minimi di base lordi per paese, stabilito per l'anno in cui la vittima ha presentato una domanda di indennizzo economico.

Gli importi versati dall'autore del reato a titolo di risarcimento civilistico del danno e gli indennizzi erogati alla vittima da una compagnia di assicurazione per i danni subiti a seguito del reato sono detratti dall'indennizzo economico concesso alla vittima dallo Stato.

Esiste un importo minimo e/o massimo che può essere assegnato?

L'indennizzo economico per i danni materiali è concesso a concorrenza di un importo equivalente a 10 salari minimi di base lordi per paese, stabilito per l'anno in cui la vittima ha presentato una domanda di indennizzo economico.

Devo indicare l'importo nel modulo di domanda? In caso affermativo, riceverò istruzioni su come calcolarlo o su altri aspetti?

SI. La domanda di indennizzo economico deve includere:

il cognome, il nome, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, il domicilio o la residenza della vittima;

la data, il luogo e le circostanze del reato all'origine del danno;

le categorie di danni subiti a causa del reato, di cui all'articolo 27, paragrafo 1;

se del caso, gli uffici del pubblico ministero o l'organo giurisdizionale e la data in cui essi sono stati aditi;

se del caso, il numero e la data della sentenza o dell'atto del pubblico ministero di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a);

lo status di coniuge, figlio o persona a carico del de cuius per le vittime di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b);

il casellario giudiziale;

gli importi versati dall'autore del reato a titolo di risarcimento del danno o gli indennizzi erogati alla vittima da una compagnia di assicurazione per i danni subiti a seguito del reato;

l'importo dell'indennizzo economico richiesto.

Alla domanda deve essere allegata una copia dei documenti a sostegno delle informazioni contenute nella domanda stessa e di ogni altro documento rilevante per il trattamento della domanda della vittima.

È possibile ricevere istruzioni, non dall'organo giurisdizionale, ma dai servizi di sostegno alle vittime di reato (istituiti a livello delle direzioni generali dell'assistenza sociale e della protezione dell'infanzia, conformemente alla legge n. 211/2004 relativa alle misure di informazione, sostegno e protezione delle vittime di reato), in conformità della legge, previa una valutazione per determinare la necessità di assistenza della vittima.

Per fornire i servizi di sostegno e di protezione alle vittime di reato, presso ogni direzione generale è istituita una divisione espressamente incaricata dell'assistenza alle vittime, dove operano almeno tre specialisti: assistente sociale, psicologo, consulente giuridico.

L'iter di informazione, sostegno e protezione delle vittime di reato comprende le fasi seguenti:

identificazione: si determina lo status di vittima di reato ai sensi della presente legge;

assegnazione: si indirizza la vittima al servizio di sostegno delle vittime di reato, ossia alle divisioni e alle persone che erogano i servizi sociali di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

informazione iniziale: si informa la vittima in modo generale in merito ai suoi diritti e ai servizi di cui può avvalersi;

valutazione della situazione della vittima da parte del servizio di assistenza alle vittime di reato, ossia le divisioni e le persone che erogano i servizi sociali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di determinare le misure di sostegno e di protezione di cui la vittima può avvalersi;

erogazione di servizi di sostegno e protezione;

monitoraggio e valutazione dei servizi di sostegno e protezione.

I servizi di sostegno e protezione sono erogati gratuitamente dalle direzioni generali su richiesta della vittima o dei suoi familiari, ma possono essere erogati anche dai servizi pubblici locali di assistenza sociale, come pure da quelli privati.

La domanda di sostegno e di protezione può essere indirizzata alla direzione generale, ma anche direttamente a un fornitore di servizi sociali privato o pubblico; in questo ultimo caso il fornitore deve informare per iscritto la direzione generale competente per la zona in cui si trova il domicilio o la residenza del beneficiario del servizio in questione.

In virtù della legge, in base alle necessità individuate, le vittime possono essere indirizzate ai servizi sociali, educativi, medici o di interesse generale situati nelle immediate vicinanze.

I servizi di sostegno e protezione erogati alle vittime di reato e alle loro famiglie possono essere i seguenti:

informazioni sui diritti della vittima;

consulenza psicologica e sui rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;

consulenza in merito a questioni economiche e pratiche derivanti dal reato subito;

servizi di integrazione/reinserimento sociale;

sostegno psicologico e sociale per facilitare il reinserimento sociale;

informazioni e consulenza sul ruolo della vittima nel procedimento penale, compresa la preparazione alla partecipazione al processo. I servizi di informazione e consulenza non comprendono né il gratuito patrocinio offerto alle vittime di reato in conformità degli articoli da 14 a 20 della legge n. 211/2004 relativa alle misure di informazione, sostegno e protezione delle vittime di reato, né il gratuito patrocinio della parte lesa previsto dalla legge n. 135/2010 relativa al codice di procedura penale, come modificata e integrata;

se del caso, l'assegnazione della vittima ad altri servizi specializzati: servizi sociali, servizi medici, servizi per l'impiego, servizi scolastici o altri servizi di interesse generale previsti dalla legge.

È possibile che un eventuale indennizzo per perdite subite, proveniente da altra fonte (ad esempio, dal regime assicurativo del mio datore di lavoro o da un regime assicurativo privato), possa essere dedotto dall'indennizzo versato dall'autorità/organismo?

Sì. Gli importi versati dall'autore del reato a titolo di risarcimento civilistico del danno e gli indennizzi erogati alla vittima da una compagnia di assicurazione per i danni subiti a seguito del reato sono detratti dall'indennizzo economico concesso alla vittima dallo Stato.

Posso ottenere un anticipo sull'indennizzo? In caso affermativo, a quali condizioni?

La vittima può rivolgersi alla commissione per l'indennizzo delle vittime di reato per richiedere un anticipo sull'importo dell'indennizzo di una somma equivalente a 10 salari minimi di base lordi per paese, stabilita per l'anno in cui è presentata la domanda di anticipo.

L'anticipo può essere richiesto contestualmente alla domanda di indennizzo economico oppure separatamente in qualsiasi momento dopo la notifica degli uffici del pubblico ministero o dell'organo giurisdizionale e al massimo entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo.

L'anticipo è concesso se la situazione economica della vittima è precaria.

Nel caso in cui la domanda di indennizzo economico sia respinta, la vittima deve restituire l'anticipo percepito, a meno che il motivo del rifiuto non sia esclusivamente il fatto che l'autore del reato è insolvente o irreperibile.

La vittima deve rimborsare l'anticipo anche nel caso in cui non abbia presentato la domanda di indennizzo economico entro il termine prescritto.

Posso ottenere un indennizzo aggiuntivo o integrativo dopo la decisione principale (ad esempio, per un cambiamento di circostanze o in caso di peggioramento del mio stato di salute, ecc.)?

La legge n. 211/2004 relativa alle misure di informazione, sostegno e protezione delle vittime di reato non prevede alcun limite, salvo quello imposto all'articolo 27, paragrafo 2, ossia 10 salari minimi di base lordi per paese, stabiliti per l'anno in cui è presentata la domanda di indennizzo economico.

Se l'importo del danno subito è aumentato, può essere presentata una nuova domanda di indennizzo economico.

Quali documenti giustificativi devo allegare alla mia domanda?

Alla domanda deve essere allegata una copia dei documenti che giustificano le informazioni contenute nella domanda stessa e di ogni altro documento rilevante per il trattamento della domanda della vittima per esempio: sentenze, ricevute, fatture o documenti comprovanti i pagamenti, certificati medici, perizie).

La domanda di indennizzo economico deve contenere le informazioni seguenti o, se del caso, essere accompagnata da documenti giustificativi contenenti le informazioni seguenti:

il cognome, il nome, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, il domicilio o la residenza della vittima;

la data, il luogo e le circostanze del reato all'origine del danno;

le categorie di danni subiti a seguito di omicidio e omicidio premeditato, lesione personale gravissima, reati intenzionali violenti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e aggressione sessuale, tratta di esseri umani e di minorenni, atti di terrorismo e altri reati intenzionali violenti;

se del caso, gli uffici del pubblico ministero o l'organo giurisdizionale e la data in cui essi sono stati aditi;

se del caso, il numero e la data della sentenza o dell'atto del pubblico ministero, *se l'autore del reato è noto e la vittima ha presentato la domanda di risarcimento entro un anno dalla data in cui il giudice penale ha pronunciato la sentenza definitiva di condanna o di assoluzione e ha concesso il risarcimento civilistico del danno oppure ha pronunciato l'assoluzione o la sospensione del procedimento penale oppure dalla data in cui il procuratore ha ordinato il non luogo a procedere e l'archiviazione.*

lo status di coniuge, figlio o persona a carico del de cuius in quanto vittime colpite dal decesso avvenuto in seguito a tentato omicidio, omicidio premeditato, lesione personale gravissima, reati intenzionali violenti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e aggressione sessuale, tratta di esseri umani e di minorenni, atti di terrorismo e altri reati intenzionali violenti;

il casellario giudiziale;

gli importi versati dall'autore del reato a titolo di risarcimento del danno o gli indennizzi erogati alla vittima da una compagnia di assicurazione per i danni subiti a seguito del reato.

Vi sono spese amministrative o di altra natura per il deposito e l'elaborazione della domanda?

No. La domanda di indennizzo economico e di un anticipo sulla somma d'indennizzo sono esenti dall'imposta di bollo.

Quale autorità è competente a decidere in merito alle domande di indennizzo (nei casi nazionali)?

Per quanto riguarda i casi nazionali, la domanda di indennizzo economico deve essere presentata all'organo giurisdizionale della circoscrizione nella quale la vittima è domiciliata; la domanda è esaminata da due giudici della commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, istituita presso ciascun organo giurisdizionale.

Per quanto riguarda i casi transfrontalieri, l'organo decisionale rumeno designato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, è la commissione per l'indennizzo delle vittime di reato presso il Tribunal București:

Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

Telefono: +4021 4083600, +4021 4083700

Fax: +4021 3187731

Indirizzo email: tribunalul.bucuresti@just.ro

Dove devo inviare la domanda (per i casi nazionali)?

Per quanto riguarda i casi nazionali, la domanda di indennizzo economico deve essere presentata all'organo giurisdizionale della circoscrizione nella quale la vittima è domiciliata; la domanda è esaminata da due giudici della commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, istituita presso ciascun organo giurisdizionale.

Per quanto riguarda i casi transfrontalieri, *se il reato è stato commesso sul territorio della Romania e la vittima è un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, legalmente soggiornante sul territorio della Romania alla data del reato, o è un cittadino straniero o una persona apolide residente in uno Stato membro dell'Unione europea, legalmente soggiornante sul territorio della Romania alla data del reato*, l'organo decisionale rumeno designato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, è la commissione per l'indennizzo delle vittime di reato presso il Tribunal București:

Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

Telefono: +4021 4083600, +4021 4083700

Fax: +4021 3187731

Indirizzo email: tribunalul.bucuresti@just.ro

Devo essere presente durante il procedimento e/o quando si decide in merito alla mia domanda?

No. La domanda di indennizzo economico e di un anticipo sulla somma d'indennizzo sono esaminate in camera di consiglio, con convocazione della vittima. La partecipazione del procuratore è obbligatoria.

La commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, riunita in camera di consiglio composta da due giudici, può ascoltare delle persone, domandare dei documenti e acquisire qualunque altra prova ritenga utile all'esame della domanda.

Quanto tempo passa (approssimativamente) prima che l'autorità competente decida su una domanda di indennizzo?

Da uno a due anni.

Se non sono soddisfatto della decisione dell'autorità, come la si può impugnare?

La commissione può giungere a una delle seguenti decisioni:

accogliere la domanda e fissare l'importo dell'indennizzo o, se del caso, dell'anticipo su tale importo;

respingere la domanda se le condizioni per la concessione dell'indennizzo o dell'anticipo previste dalla presente legge non sono soddisfatte.

La decisione in merito alla domanda d'indennizzo o di anticipo è notificata alla vittima. La decisione può essere impugnata entro 15 giorni dalla notifica.

Dove posso ottenere i moduli necessari e le altre informazioni sulla procedura da seguire per presentare domanda?

Il modulo per presentare la domanda di indennizzo economico nei casi transfrontalieri è [allegato](#)  (15 Kb)  all' [ordinanza n° 1319/C/13.5.2008 del ministero della Giustizia](#).

Esiste una specifica linea telefonica o un sito internet da consultare?

DA CONFERMARE

Posso ottenere il gratuito patrocinio (assistenza di un avvocato) per la preparazione della domanda?

Su richiesta, la vittima ha diritto al gratuito patrocinio.

La domanda di gratuito patrocinio deve essere presentata all'organo giurisdizionale della circoscrizione in cui la vittima è domiciliata ed è esaminata da due giudici della commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, che decidono entro 15 giorni dalla data di deposito della domanda.

Alla domanda di gratuito patrocinio deve essere allegata una copia dei documenti giustificativi delle informazioni fornite e una copia di ogni altro documento in possesso della vittima, pertinente al trattamento della domanda.

La domanda di gratuito patrocinio è esaminata in camera di consiglio, con convocazione della vittima, ed è decisa con ordinanza.

Se la vittima non ha scelto un avvocato, la decisione che accorda il gratuito patrocinio deve includere anche la nomina di un avvocato d'ufficio, conformemente alla legge n. 51/1995 relativa all'organizzazione e all'esercizio della professione forense, ripubblicata, con modifiche e integrazioni, e allo status della professione forense.

La decisione in merito al gratuito patrocinio è notificata alla vittima.

Una decisione di rifiuto del gratuito patrocinio può essere riesaminata dall'organo giurisdizionale della circoscrizione cui appartiene la commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, su richiesta della vittima, entro 15 giorni dalla notifica. Il riesame è svolto collegialmente da due giudici.

Il gratuito patrocinio è concesso a ogni vittima per tutta la durata del procedimento, fino a concorrenza di un importo equivalente a due salari minimi di base lordi per paese, stabiliti per l'anno in cui la vittima ha presentato la domanda di gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio è finanziato a valere sul bilancio dello Stato, mediante il bilancio del ministero della Giustizia.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alla concessione dell'importo necessario all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale in merito al versamento del risarcimento civilistico del danno a favore della vittima del reato.

Il ministero della Giustizia, in quanto autorità rumena responsabile dell'assistenza designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/80/CE, fornisce al richiedente le informazioni relative alla possibilità di richiedere un indennizzo economico allo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato, i moduli di domanda necessari, come pure **orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda** e sulla documentazione a sostegno richiesta.

Si veda l'ordinanza n. 1319/C/13.5.2008 del ministro della Giustizia. In conformità dell'articolo 2 dell'ordinanza, il ministero della Giustizia assolve le proprie funzioni di autorità di assistenza mediante la direzione per il diritto internazionale e i trattati (Direcția drept internațional și tratate), che può cooperare con altre strutture competenti del ministero. Quando un richiedente presenta una domanda d'indennizzo economico da un altro Stato membro, il ministero della Giustizia, in veste di autorità di assistenza, assolve principalmente le funzioni seguenti: ricevere e accusare il ricevimento della domanda del richiedente; verificare la domanda e informare il richiedente, se del caso, circa i motivi del rigetto della domanda; fornire al richiedente il modulo di domanda e assisterlo nella compilazione, se le condizioni sono soddisfatte; invitare il richiedente a fornire le informazioni e/o i documenti necessari per compilare la domanda; facilitare la traduzione asseverata della decisione resa dall'organo statale competente presso il quale è stata presentata la domanda di indennizzo economico e accertarsi che tale traduzione sia trasmessa al richiedente nel più breve tempo possibile, ecc.

Esistono associazioni di assistenza delle vittime che possano aiutarvi a presentare una domanda di indennizzo?

La domanda di gratuito patrocinio e la domanda di concessione dell'importo necessario all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale in merito al versamento del risarcimento civilistico del danno a favore della vittima del reato, se sono firmate dalla vittima, contengono i dati richiesti dalla legge e sono corredate dei documenti giustificativi necessari, possono essere presentate anche da organizzazioni non governative attive nel campo della protezione delle vittime.

Ultimo aggiornamento: 15/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.